

IMMEDIATAMENTE ESSECUITA



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del Registro

DATA 31-08-2015

OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza del TAR SICILIA, Palermo terza sezione n. 2407/2011 sul ricorso della ditta COGI per occupazione aree adibite a opere di urbanizzazione del Piano Insediamenti Produttivi di c.da Monaco.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore tredici, nel Palazzo di Città, il dott. Raffaele Chiarello, commissario ad acta, con i poteri del Consiglio comunale, nominato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sez. terza 1372/2014 del 13.05.2014 per provvedere in via sostitutiva al consiglio Comunale, per l'ottemperanza alla sentenza 2407/11 del TAR Sicilia, depositata il 20.12.2011, notificata il 30.12.2011, assistito dal Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi esamina la seguente proposta di deliberazione in oggetto indicata.

**IL COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

Premesso

che con Ordinanza n. 51 del 05.03.2010, regolarmente notificata, nelle forme previste dalla legge, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale ha disposto l'occupazione e l'immissione in possesso del fondo di proprietà della ditta COGI s.r.l. , sito in zona Monaco fg. di mappa 11 part.n. 2121 per mq.78, - part. 5104 per mq.9, - part.5103 per mq.114, - part. 5110 per mq.363, - part.5116 per mq.171 per un totale di mq.735 ed è stata determinata l'indennità di espropriazione pari ad € 20.719 ed è stato disposto l'esproprio definitivo del fondo di che trattasi;

Che con ordinanza n.95 del 12.10 2010, non avendo la ditta accettato la misura della indennità proposta dal Comune, è stato disposto il deposito della somma di che trattasi presso il servizio della Cassa Depositi e Prestiti, sez. di Palermo;

Che con Sentenza del T.A.R. Sicilia n.2407/2011 depositata il 20.12.2011, pervenuta il 03.01.2012, prot .n.719 del 04.01.2012 sono stati annullati gli atti relativi alla procedura ablatoria ed è stato disposto quanto segue:

a) *ripristino dello stato dei luoghi ad iniziativa e con totale onere del Comune; o, in alternativa, determinazione di una somma corrispondente alle spese necessarie per il ripristino stesso;*

b) *sulla somma, così eventualmente determinata a titolo di ristoro, andranno calcolati e corrisposti gli interessi legali dal momento della stipulazione dell'accordo fino a quella di effettivo soddisfo; con la precisazione che tale valore dovrà essere individuato, in contraddittorio con la ricorrente, sulla base dell'attitudine edificatoria del terreno, in base agli strumenti urbanistici in vigore alla predetta data;*

c) *quanto al risarcimento da illegittima occupazione, dovrà tenersi conto del periodo temporale intercorrente dalla data di immissione in possesso fino alla data di effettiva restituzione dell'area, e dovrà essere calcolato a titolo risarcitorio l'interesse del cinque per cento annuo – per ciascun anno o frazione di anno - sul valore di mercato del terreno, tenendo conto della sua destinazione urbanistica; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della presente sentenza.*

d) *qualora il Comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo, quest'ultima potrà chiedere a questo Tribunale l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio".*

che con sentenza n. 1372/2014 del 13.05.2014, il predetto TAR ha disposto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 2407/2011 e ha previsto la nomina di un Commissario ad Acta, nella persona del Prefetto di Palermo, o suo delegato, perdurando l'inottemperanza da parte del Comune di Bagheria;

che con provvedimento n.94372 del 29.10.2014, il Prefetto ha nominato il **Dr. Raffaele Chiarello quale Commissario ad Acta**, per gli adempimenti di cui trattasi;

che in data 26.11.2014, con nota n.468048, su richiesta del Dr. Chiarello, insediatosi nella sua funzione, giusta verbale del 21.11.2014, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha incaricato il **Dr. Giovanni Sorci**, tecnico comunale, di procedere alla valutazione del lotto di terreno interessato dalla procedura espropriativa, sulla quale calcolare gli interessi legali e le ulteriori indennità.

che in data 20.02.2015, prot.n. 9163, il consulente tecnico comunale d'ufficio Dr. G. Sorci, ha depositato la propria relazione conclusiva stimando il valore di mercato del terreno in € 4.700,00;

Che con nota prefettizia n.74/2015-ruoli, datata 26.03.2015, lo scrivente ha chiesto una proroga dell'incarico ricevuto per completare l'iter istruttorio, che è stata accordata con ordinanza n.1309/15 Reg..Prov.Coll. - n.1386/2012 Reg.Ric. del 13.05.2015. depositata il 04.06.2015 e notificata l'11.06.2015, con l'assegnazione di ulteriori giorni 90;

Che con nota del 26.08.2015 n.47653 è stato comunicato alla CoGI srl, ai sensi dell'art.7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio del procedimento relativo all'emanazione dell'atto amministrativo, per consentire alla parte di produrre eventuali osservazioni in merito;

Rilevato

Che la CoGI srl ha inviato richiesta di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva all'Organo Straordinario di liquidazione, già insediato presso il Comune di Bagheria per la somma di € 240.950,00, di cui € 237.540,61 quale risarcimento danni per la trasformazione del terreno, n.2 fatture pari a € 1.500,00 per riparazione pompe idrauliche del pozzo sito sul fondo di che trattasi, ed € 1.915,86 per indebita occupazione del terreno dal 07.04.2010 al 16.05.2011 per gg.405, secondo quanto riportato nella perizia di stima di parte ricorrente del 17 maggio 2011 a firma dell' Arch. Carlo Rizzo (perizia il cui contenuto non è stato avversato dal Comune di Bagheria);

Considerato

Che la suddetta richiesta corrisponde a quanto statuito nella sentenza TAR n.2407/2011 del 2/20 dicembre 2011 per quanto riguarda il risarcimento del danno che viene stimato in € 237.540,61 + € 1.500,00 per un totale di € 239.040,61;

Che per quanto riguarda il risarcimento da illegittima occupazione si richiama la lettera c) della citata sentenza nella parte in cui è detto che il calcolo a titolo risarcitorio dovrà tener conto del periodo temporale intercorrente dalla data di immissione in possesso (07.04.2010) fino alla data dell'effettiva restituzione dell'area e dovrà essere calcolata sul valore di mercato del terreno, tenendo conto della sua destinazione urbanistica;

Che in base alla relazione prodotta dal tecnico comunale Dr. Sorci del 20.02.2015, le particelle interessate all'occupazione sono state riclassificate in ordine alla destinazione urbanistica e che

tale mutamento ha comportato una rivisitazione del valore dei terreni che viene determinato in € 6,40/mq.; pertanto il valore venale del compendio fondiario di interesse è il seguente:

$$V = 735/\text{mq.} \times \text{€} / 6,40 = 4.704,00 = \text{in c.t. €} \mathbf{4.700,00}$$

Che pertanto lo scrivente in applicazione al disposto della predetta sentenza del TAR ha computato il valore del risarcimento da illegittima occupazione secondo il seguente prospetto:

valore attuale del terreno € 4.700,00	
interessi pari al 5% dal 07.04.2010 al 31.08.2015	€ 1.268,98
interessi e rivalutazione dal 17.10.2010 al 20.12.2011	€ 26,39
Sommano	€ 1.295,37

Che la somma sopra determinata è in parziale difformità al conteggio di parte ricorrente ascendente ad € 1.915,86 alla data della perizia di parte del 17.05.2011, calcolata sulla precedente indennità di esproprio stabilita nel progetto originario pari ad € 20.719,65.

Visto il T.U.E.L.

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale

DISPONE

Approva il prospetto contabile, sotto riportato, indicante le somme dovute a titolo di risarcimento danni ed illegittima occupazione secondo i criteri di cui alla sentenza n.2407/11, dal quale si evince che la somma complessiva da liquidare alla Società COGI s.r.l., con sede in Bagheria, km 247,800 SS 113, è pari ad € 240.336 così distinta:

Somma per risarcimento danni	€ 237.540,61
Somma per riparazione n.2 pompe (€900+€ 600)	€ 1.500,00
Risarcimento per occupazione temporanea	€ 1.295,37
Sommano	€ 240.335,98

Riconosce, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL, per i motivi addotti in premessa la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **240.335,98** nei confronti della ditta COGI s.r.l. sopra indicata;


Da atto che il Dirigente pro- tempore D.ssa Laura Picciurro con **scheda di ricognizione n.67**, trasmessa all'OSL ha attestato il D.F.B. per un maggiore importo di € 240.950,00 che sarà successivamente rettificato in diminuzione dall'ufficio competente sulla scorta della presente deliberazione per l'importo di € 240.335,98, con la differenza di € 614,02;

Demanda al Responsabile apicale della Direzione competente l'adozione dei provvedimenti necessari per la restituzione del bene alla parte proprietaria, tenuto conto delle particelle indicate nel verbale di immissione in possesso in premessa citato, nonché le relative variazioni catastali (trascrizione e voltura)

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili;

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire l'inserimento del debito riconosciuto nella massa passiva del dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19.05.2014.

Il Segretario Generale
/ Dott. Eugenio Alessi



Il Commissario Ad Acta
Dott. Raffaele Chiarello



PARERI


Ai sensi dell'art. 49 c/5 del D.to Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'O.A.EE.LL.) e di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, si esprime parere favorevole.

In merito alla regolarità tecnica

31-08-2015

Il Responsabile Apicale area n.7

"Gare Appalti"
dr. ssr. A. Di Leonardo



In merito alla regolarità contabile

31-08-2015 - 2015

Il Dirigente Servizi finanziari



PUBBLICAZIONE DI DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata in data - 2 SET. 2015' ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - sezione Albo Pretorio on line e vi rimarra per quindici giorni consecutivi così come previsto dall'art.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. Bagheria, li - 2 SET. 2015'

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Bagheria www.comune.bagheria.pa.it - sezione Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal - 2 SET. 2015' al 17 SET. 2015'

L'incaricato

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3 del T.U. approvato con D.lgs 26772000

1 Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 03.12.1991 n° 44, modificata con L.R. 05.07.1997, n° 23.

Bagheria, li 31/8/2015

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

dalla Residenza municipale li _____

Il Segretario Generale



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Direzione VII-

prot. n. 48848

del. 02 SET, 2015

All'Ufficio Albo Pretorio.
SEDE

OGGETTO: Trasmissione Deliberazione del commissario ad acta con i poteri del consiglio n. 55 del 31/08/2015.

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio si trasmette la deliberazione del commissario ad acta con i poteri del consiglio comunale n. 55 del 31/08/2015 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del TAR SICILA, Palermo terza sezione n. 2407/2011 sul ricorso della ditta COGI per occupazione aree adibite a opere di urbanizzazione del Piano Insediamenti Produttivi di C.da Monaco".

Si resta in attesa dell'atto dopo l'avvenuta pubblicazione.

Per inviare
02/09/15

Direzione VII-
Dott.ssa Di Leonardo Antonino